SENT. 91/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere rel.

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello, iscritto al n. 61377 del registro di segreteria

proposto da:

PROCURA REGIONALE PRESSO LA Sezione giurisdizionale per la regione Campania in persona del Procuratore regionale p.t.

contro

VITALE RANIERI, nato a Battipaglia (SA) il 24 luglio 1962 (c.f. VTLRNR62L24A717Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Santacroce con il seguente domicilio digitale:pec avvpaolosantacroce@pec.ordineforense.salerno.it .

avverso

la sentenza n. 409/2023 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, depositata il 4 luglio 2023.

Visto l'appello e gli atti del giudizio;

Uditi, nell'udienza pubblica del 4 febbraio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore consigliere Ida Contino, l'avv. Paolo Santacroce per l'appellante e il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Fabrizio Cerioni.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 27 dicembre 2022, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania citava in giudizio i sig.ri Teodoro Loffredo e Ranieri Vitale, nelle rispettive qualità di funzionario amministrativo responsabile e di assistente amministrativo dell'ufficio servizi cimiteriali del Comune Battipaglia, per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 32.089,31, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia.

L'attore pubblico apprendeva da notizie di stampa, acquisite il 22 luglio 2021, il coinvolgimento dei citati dipendenti in un consolidato accordo corruttivo con l'imprenditore OMISSIS, volto a procurare a quest'ultimo illeciti corrispettivi economici per tumulazioni e altri servizi cimiteriali richiesti dall'utenza; gli introiti, successivamente, venivano suddivisi tra i compartecipi dell'accordo.

La Procura regionale contabile, pertanto, ricevuta anche un'autonoma notizia di danno erariale da parte del comune di Battipaglia, acquisiva gli atti dell'indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (n.8443/18/21 RGNR) oltre a elementi informativi presso l'ente locale in ordine al servizio svolto dai dipendenti coinvolti.

Dall'istruttoria emergeva lo schema a delinquere utilizzato: i due dipendenti

prospettavano all'utenza l'assenza di operai comunali con mansioni specifiche di muratore o seppellitore, inducendo così i richiedenti, in palese violazione delle disposizioni contenute nel regolamento comunale disciplinante la materia, a rivolgersi per le operazioni mortuarie alla ditta privata facente capo al OMISSIS, costantemente presente *in loco*, nonchè incassando direttamente da essi denaro contante e suddividendosi poi con l'imprenditore gli illeciti profitti.

I due dipendenti venivano rinviati a giudizio per i reati ex artt.319-319 bis c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio aggravata) nonché in concorso anche con il OMISSIS, ex art.640, n.1 e n.9 c.p. (truffa aggravata).

Per il Ranieri Vitale il giudizio penale si concludeva con una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. n.22/2021 del 13 gennaio 2021 (divenuta irrevocabile dal 9 novembre 2021) mentre per il Teodoro Loffredo, all'atto dell'emissione dell'atto di citazione, il giudizio penale era ancora in corso di definizione in sede dibattimentale.

La Procura regionale campana, all'esito dell'istruttoria avviata sulla vicenda, ravvisava una triplice ipotesi di *vulnus* erariale: a) danno patrimoniale da mancata entrata corrispondente ai diritti cimiteriali non riscossi dai dipendenti e quindi non versati all'ente comunale, calcolato in euro 7.895,00, in solido e per l'intero a carico di entrambi i convenuti; b) danno da disservizio, calcolato equitativamente ex art. 1226 c.c. nel 70% degli emolumenti erogati ai dipendenti nel periodo in esame e segnatamente pari ad euro 5.825,19 a carico del Vitale ed euro 8.769,12 a carico del Loffredo; c) infine, un danno all'immagine, perseguibile per il solo Ranieri Vitale per il quale era già intervenuta la sentenza penale ex art. 444 c.p.p., calcolato in

euro 9.600,00 (pari al doppio di 1/3 ca del provento illecito di euro 14.560), oltre accessori di legge.

2. Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame la Sezione giurisdizionale per la regione Campania ha respinto la domanda proposta dalla Procura contabile.

Nello specifico, ha giudicato insussistente il danno patrimoniale da mancata entrata, ritenendo che l'Ente comunale, nel periodo in esame, non avesse erogato alcun servizio in favore dell'utenza; inoltre ha osservato che l'illecita percezione di somme ulteriori da parte degli utenti dei servizi cimiteriali, rispetto a quelle dovute, ad opera dei tre partecipi del sodalizio criminale, risulta inidonea ad integrare un danno pubblico potendo al più costituire un danno, di natura privata, conseguente al delitto di truffa, perseguibile in altra sede; ha poi ritenuto non provato il danno da disservizio.

Infine, con riferimento al danno all'immagine azionato nei confronti del solo Ranieri, ha ritenuto improcedibile l'azione in ragione dello *jus superveniens* introdotto dall'art. 445, comma 1 bis, c.p.p.. Secondo il giudice di prime cure, infatti, la novella legislativa (d.lgs. n. 150/2022 – cd "riforma Cartabia" -) avrebbe precluso al giudice contabile di considerare la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. come una statuizione di condanna irrevocabile, come invece ritenuto dalla giurisprudenza nel regime previgente.

L'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., secondo il Collegio giudicante campano, *"facendo venir meno - in difetto di pene accessorie - l'equiparazione, ai fini extrapenali, tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, preclude in sede erariale la reintegrazione del pregiudizio al prestigio*

dell'Amministrazione per carenza di uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria" (pag. 13 sentenza appellata).

Ciò posto, dopo aver puntualizzato che lo *jus superveniens* era applicabile *ratione temporis* trattandosi di norma processuale e quindi idonea a regolare fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ha ritenuto non perseguibile l'azionato danno all'immagine.

Ha pertanto assolto i convenuti "*per insussistenza e, comunque, per mancanza di prova dell'elemento oggettivo del danno così come prospettato per tutte le partite indicate in citazione*" (pag.14 sentenza).

3. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale Campania ha appellato la sentenza con esclusivo riferimento alla statuizione relativa alla improcedibilità dell'azione per il danno all'immagine.

Nello specifico, ha censurato la ricostruzione offerta dal giudice territoriale secondo cui la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. non integrerebbe il presupposto di azionabilità in considerazione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 alla disciplina processualcivilistica degli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento.

L'appellante ha richiamato sul punto la giurisprudenza contabile, anche di appello (Sez.III app.n.347/2023; Sez. I app.n.25/2023), ove è chiarito che il dato letterale della novella normativa favorisce una interpretazione dell'art. 445 c.p.p. nel senso di circoscrivere le innovazioni solo alla inefficacia della pronuncia ex art 444 c.p.p., anche se post-dibattimentale, quale "prova legale" dell'accertamento dei fatti riferita al suo dispositivo e all'efficacia probatoria complessiva dei suoi contenuti, sebbene ciò non osti alla naturale circolazione del materiale probatorio tra diversi procedimenti (Sez. III app. n.

347/2023 cit.) e, dunque, all'utilizzabilità, anche nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, del materiale info-investigativo acquisito in sede penale, ai fini della formazione del proprio libero convincimento sugli elementi costitutivi degli addebiti.

Riguardo, invece, alla questione propria del presente appello, e cioè se la sentenza di patteggiamento possa configurare il presupposto richiesto dall'attuale art. 51, comma 6, c.g.c., per l'azionabilità del danno all'immagine, la Procura appellante ha chiarito in primo luogo che la sua idoneità ad integrare il presupposto normativo per l'azionabilità del danno all'immagine nasce da una interpretazione pretoria sulla quale la riforma Cartabia non ha voluto, né avrebbe potuto, incidere, limitandosi detta disposizione a enunciare il presupposto richiesto per la risarcibilità di detto nocumento. In ogni caso, una siffatta portata applicativa della novella in commento, diretta a impingere su una disciplina normativa dedicata e speciale quale è quella del danno all'immagine, avrebbe senz'altro richiesto un enunciato disciplinare esplicito, laddove il dato testuale contenuto nell'art.445, comma 1 bis, secondo e terzo periodo, c.p.p. è riferito a norme di legge extrapenale che sanciscono l'equiparazione della condanna irrevocabile al patteggiamento.

Ciò considerato, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza n. 409/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda formulata nei confronti di Ranieri VITALE e volta all'accertamento della responsabilità amministrativa per danno all'immagine e, per l'effetto, il rinvio al giudice di primo grado per il rinnovato esame nel merito della medesima domanda, con ogni

conseguente statuizione di legge.

4. In data 16 gennaio 2025 si è costituito il sig. Ranieri VITALE con il patrocinio dell'avv. Paolo Santacroce, rilevando in primo luogo, in ordine alle condotte antigiuridiche, che non svolgeva funzioni apicali in quanto era solo un operatore esecutivo ai servizi cimiteriali sicché mero esecutore delle direttive del superiore Loffredo, responsabile del servizio. Questi, peraltro, secondo l'assunto difensivo, a sua volta, rispondeva del proprio operato e riceveva direttive dal Dirigente del Settore tecnico ing. OMISSIS. Il Vitale, dunque, si sarebbe trovato a svolgere le sue funzioni all'interno di un sistema caratterizzato da un *modus operandi* distorto già presente, per cui ha ritenuto che esso fosse conforme non solo ai fini prefissati dalla p.a. (provvedere all'espletamento delle attività straordinarie di esumazione ed estumulazione arretrate al fine di liberare loculi per nuove salme) ma anche alla disciplina in materia.

Ancora, l'appellato ha contestato la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e il danno all'immagine considerato che non può ritenersi sufficiente, per la configurazione di tale tipologia di danno e per la sua quantificazione, il solo *clamor fori*. Secondo l'assunto difensivo, infatti, considerati il ruolo e l'inquadramento, egli non avrebbe mai potuto causare la lesione del prestigio della pubblica amministrazione.

Riguardo alla carenza dei presupposti per l'azionabilità, l'appellato ha invocato una interpretazione dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. per giungere alle medesime conclusioni esegetiche fatte proprie dal giudice di prime cure nel senso che, escludendo, in difetto di pene accessorie, l'equiparazione tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, a fini extrapenali, ha

fatto venir meno il presupposto per la perseguibilità del danno all'immagine. Inoltre, ha aggiunto che neppure i documenti assunti nell'ambito del procedimento penale definito con la sentenza di patteggiamento potranno essere utilizzati ai fini della responsabilità contabile, per cui era onere della Procura regionale procedere a una attività istruttoria autonoma per provare i fatti contestati.

Ancora, per mero tuziorismo, afferma che, quand'anche si volesse ritenere superata la questione relativa alla procedibilità, comunque il danno azionato non risulta in alcun modo provato, in quanto la diffusione della notizia sulla sola stampa locale non ha ingenerato alcun senso di sfiducia nell'opinione pubblica, al punto che né i cittadini né addirittura lo stesso Comune di Battipaglia, che si sono costituiti parte civile nel giudizio penale. Infine, ha contestato anche la quantificazione del danno rilevando che è stata operata sulla base della quantificazione della somme indebitamente percepita – euro 14.560 – dal sodalizio illecito instauratosi tra il Vitale ed il Loffredo con l'imprenditore OMISSIS, e questo nonostante il giudice di prime cure abbia escluso la sussistenza e/o la prova del danno pubblico; su tale statuizione peraltro, l'impugnazione parziale ha fatto acquiescenza.

Il sig. VITALE ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione per le ragioni di fatto e diritto espresse, con la conferma della sentenza resa dalla Corte dei Conti sezione regionale Campania n. 409/2023; in via gradata e senza rinuncia alcuna alle eccezioni formulate, qualora si ritenesse superabile l'eccezione di improcedibilità e/o nullità dell'impugnazione e dell'atto di citazione rispetto al danno all'immagine, di rigettare comunque l'impugnazione per mancanza della prova del danno all'immagine della P.A.

nonché per carenza totale della degli elementi di quantificazione dello stesso. Il tutto con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze e condanna per il doppio grado di giudizio.

5. All'odierna udienza, come da verbale in atti, l'avv. Santacroce per l'appellante ed il v.p.g. Cerioni in rappresentanza della Procura generale, hanno argomentato diffusamente, con ampie ed articolate difese orale, a sostegno delle rispettive tesi, concludendo come da atti.

Chiusa la discussione, la causa è quindi passata in decisione.

DIRITTO

I.L'appello in esame è volto alla riforma della sentenza n. 409/2023 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania limitatamente alla parte in cui ha statuito l'inammissibilità dell'azione di risarcimento per danno all'immagine esercitata nei confronti di Ranieri Vitale, difettando il presupposto richiesto dal legislatore per la proponibilità dell'azione.

Il procedimento penale nei confronti dell'appellato, infatti, si era concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.; sicché, secondo il giudice di prime cure, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs.n. 150 del 2022 (cd "riforma Cartabia") e segnatamente dall'art. 25, comma 1, lettera d), il novellato art. 445, comma 1-bis c.p.p. non consente più, in difetto di pene accessorie, l'equiparazione ai fini extrapenali della sentenza a pena concordata con la sentenza di condanna. Ciò considerato, ha ritenuto che sia preclusa in sede erariale "*la reintegrazione del pregiudizio al prestigio dell'amministrazione per carenza di uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria*" (pag. 13 della sentenza appellata).

Solo tale statuizione è stata avversata dalla Procura appellante.

II. L'appello è fondato.

La questione che questo Collegio deve affrontare investe, quindi, esclusivamente, l'efficacia della pronuncia a pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. nei giudizi contabili di responsabilità, alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e, nello specifico, l'idoneità di detta pronuncia a costituire valido presupposto di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine.

Ebbene, il legislatore, nel positivizzare e supportare normativamente la figura di origine pretoria del danno all'immagine, con l'art. 17, comma 30 ter, del d.lgs. n. 78 del 2009 ha introdotto stringenti limiti all'azione erariale per tale tipologia di danno, subordinando tra l'altro l'azione erariale al previo accertamento del fatto-reato con una sentenza penale irrevocabile (cd "*pregiudizialità penale*"), presupposto sul quale ha poi inciso le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 175 del 2016 recante l'approvazione del vigente codice di giustizia contabile.

III. Va anzitutto premesso che non occorre in questa sede affrontare tutte le *vexatae quaestiones* relative all'interpretazione delle disposizioni testè richiamate, sia in ordine alla loro efficacia temporale che alla individuazione dei reati che consentono l'azione di responsabilità per danno all'immagine, in quanto del tutto estranee all'unico profilo di censura formulato dall'appellante.

IV. Riguardo, invece, alla idoneità della sentenza di patteggiamento a costituire valido presupposto di proponibilità per l'azione per danno all'immagine, a seguito dell'introduzione della riforma Cartabia, il Collegio non può che ribadire e dare continuità all'orientamento già espresso da

questa Sezione richiamando testualmente, in applicazione del principio di sinteticità fissato dall'art. 39 c.g.c. e dall'art. 17 disp. att. c.g.c. quanto già affermato con la recente sentenza 9 settembre 2024, n.222.

Il giudice d'appello, nella testè citata decisione, dopo un approfondito *excursus* giurisprudenziale e normativo che ha portato all'attuale conformazione del danno all'immagine, ha condivisibilmente rilevato che <<

Il nuovo art. 445, comma 1 bis, dopo aver disposto l'inefficacia della sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile, prevede che, se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. La norma postula, dunque, un triplice possibile inquadramento: nella prima parte sono derogate le norme penali (artt. 651 e 653 c.p.p.) ancora ispirate al primato dell'accertamento penale sopra ogni altro con la consequenziale vincolatività dello stesso quanto agli elementi contenuti nella sentenza di condanna come sopra descritti; nella seconda parte, sono neutralizzati gli effetti che derivano da disposizioni diverse da quelle penali che "equiparano" la sentenza di "patteggiamento" a quella di condanna, purché non risultino applicate "pene accessorie"; infine, nella terza parte, in assenza dei presupposti della detta deroga, trova spazio la regola generale "patteggiamento vale condanna". Da una prima lettura emerge, tuttavia,

che la prima ipotesi è dettata in un'ottica di sistema: l'accertamento contenuto nella sentenza a pena concordata non è mai idoneo a far stato nei processi dinanzi a giudici diversi. Deve, pertanto, ritenersi che, contrariamente agli arresti giurisprudenziali contabili maturati nella vigenza del precedente testo normativo (ex multis, II Sez. centr. app. n. 313/2019), il vaglio "preliminare" condotto dal giudice penale allo scopo di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., (ossia perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) prima di applicare la pena su richiesta delle parti, ha un'efficacia incidentale e non può produrre effetti vincolanti in altri processi, come, peraltro, già sopra chiarito. Il secondo comma (*rectius*: il secondo periodo del comma 1bis) *dell'art. 445 c.p.p. amplia ulteriormente la portata del primo comma* (r*ectius:* il primo periodo del comma 1 bis*) estendendo la neutralizzazione della vincolatività a ogni altra ipotesi in cui una norma, diversa da quella penale, stabilisca l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna. L'uso della locuzione "equiparazione" deve essere decodificato alla luce di quanto previsto dal primo comma* (r*ectius:* il primo periodo del comma 1 bis*) citato, ossia in riferimento a norme speciali che stabiliscono proprio la "vincolatività" della detta sentenza in altri processi*. U *…Una tale efficacia "extrapenale" – prevista da disposizioni diverse dagli artt. 651 e 653 c.p.c. – viene ad essere sterilizzata alla stregua di quanto voluto dal legislatore della riforma, salvo che non siano state irrogate "pene accessorie". Tale lettura risulta in linea con la Relazione tecnica che ha accompagnato il testo normativo, allorquando si fa riferimento a "tutti quegli automatismi discendenti ope legis da una sentenza irrevocabile di condanna*

o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali", così da non rendere necessario l'intervento su "tali leggi speciali, che restano in vigore e continuano ad applicarsi ogni volta che alla sentenza di patteggiamento verranno ricollegate pene accessorie".

E, tuttavia, l'art. 17 comma 30 ter non può affatto considerarsi come norma che "equipara" la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, dovendosi piuttosto ammettere che il legislatore abbia voluto introdurre (soltanto) una condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, avente a oggetto la lesione all'immagine di un'amministrazione o un ente pubblico**. ***Il fatto che le procure della Corte dei conti possano esercitare "l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97" e, quindi, soltanto a condizione che vi sia stata una sentenza irrevocabile di condanna penale per (almeno) uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non determina alcun "automatismo ope legis" di estensione extrapenale della sentenza di patteggiamento (n.b. grassetto aggiunto). *La stessa giurisprudenza contabile ha da sempre escluso che vi fossero "automatismi", soffermandosi semmai sulla portata "probatoria" della sentenza di patteggiamento (ma su tale punto segue ulteriore motivazione), e interrogandosi sull'opportunità di una giurisdizione "condizionata" al previo espletamento del processo penale laddove il diritto all'immagine anche di un soggetto collettivo appare confortato da un ampio spettro di norme costituzionali (artt. 2, 81, 97 Cost.), come già posto in luce. Esclusa l'applicabilità delle deroghe stabilite nella prima e nella seconda parte del comma 1 bis in esame, non rimane che l'inquadramento della fattispecie*

*nell'ultima ipotesi sopra delineata: in assenza di una norma anche extrapenale che "equipari" la sentenza a pena patteggiata a una sentenza di condanna, la sentenza a pena patteggiata, in ossequio allo stesso tenore letterale della disposizione, deve considerarsi come una "condanna". Sulla reale utilità di una previsione di tal genere viene da interrogarsi posto che il disinnesco dell'ultrattività del giudicato penale contemplato nella prima e nella seconda parte è, prima facie, idoneo ad esaurire ogni possibile "automatismo" che non sia quello da tali norme consentito, in caso di irrogazione di pene accessorie. E****, tuttavia, lo spazio occupato dall'ultima parte del comma 1 bis in esame è proprio quello oggetto di causa, in quanto in assenza di una norma penale o extrapenale che istituisca un'equivalenza tra patteggiamento e condanna, poteva permanere il dubbio sul se il legislatore avesse voluto negare in radice ogni possibile contenuto "accertativo" alla sentenza con pena concordata oppure ne avesse comunque preservato uno, sia pure in via residuale. Un criterio di interpretazione sistematica delle disposizioni in commento favorisce tale ultima esegesi, dovendosi aver riguardo a tutte le ipotesi in cui, come già sopra evidenziato, la pronuncia di patteggiamento non possa esplicare effetti vincolanti in altri processi dinanzi a giudici diversi da quello penale e, ciononostante, assurga a condizione di proponibilità o procedibilità di altre azioni in altri plessi giurisdizionali. In definitiva, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa sia per danno patrimoniale sia per danno non patrimoniale, il legislatore delegato ha definitivamente reciso ogni legame tra l'accertamento del "fatto-reato" e quello che cade sul "fatto-dannoso", ponendosi nel solco di un processo evolutivo che ha determinato***

il progressivo passaggio dal principio di "autonomia dei giudizi" a quello di "autonomia dei giudicati", con l'obiettivo di rendere del tutto marginale e remota la possibilità che dall'accertamento incidentale condotto dal giudice penale in sede di "patteggiamento" possano derivare "pre-giudizi" a carico degli imputati che hanno scelto di ricorrere a questo rito alternativo. E, tuttavia, per il danno all'immagine è lo stesso legislatore che, nel considerare la sentenza a pena patteggiata come una "condanna", introduce una sorta di fictio juris che impone all'interprete di considerare come sussistente la "condanna" anche laddove questa non sia fondata su un accertamento vincolante (grassetto aggiunto)*. In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall'art. 17 comma 30 ter (e, parimenti, quello confermato nell'art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che "vale condanna" al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle procure erariali, ferma restando l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio*>> (Sez.II App. n. 222/2024).

V. Ebbene, l'iter argomentativo magistralmente esposto nella sentenza testè richiamata, non può che essere pienamente condiviso e ribadito da questo giudice. E' evidente, infatti, che la lettura esegetica offerta dal giudice di prime cure non tiene conto del terzo periodo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. ove è statuito: "*Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*".

L'esclusione dell'ultrattività della sentenza di patteggiamento, infatti, è stata esplicitamente prevista dal primo e dal secondo periodo della disposizione in

esame, che esauriscono tutti i possibili automatismi tra una sentenza di patteggiamento e una sentenza di condanna. Conseguentemente, l'ambito applicativo del terzo periodo non può che essere proprio quello all'esame e cioè l'ipotesi in cui sia richiesto un accertamento del fatto-reato penale come "condizione dell'azione. In questo caso, dunque, la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna, sicché sebbene non possa esplicare alcuna efficacia vincolante in plessi giudiziari diverso da quello penale, comunque può assurgere a condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contabile.

D'altronde una tale esegesi del testo è confortata dalla considerazione che "***L'irrogazione della pena concordata pur non espandendo alcuna forza condizionante nei processi diversi da quelli penali, rimane pur sempre una condanna*** (grassetto aggiunto)*, dovendosi altrimenti ammettere che il reo soggiace a una pena in assenza di reato. In quest'ottica, la terza parte dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p. assume il valore di una vera e propria norma di chiusura del sistema"* (Sez. II App. n. 222/2024 cit.).

VI. Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello proposto dalla Procura deve essere accolto.

Poiché con il capo della sentenza appellato il giudice di prime cure, senza conoscere del merito della causa concernente la domanda attrice per il risarcimento del danno all'immagine, ha definito il giudizio decidendo una questione preliminare, solo su questa può pronunciarsi il giudice d'appello.

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, comma 2, c.g.c., gli atti vanno rimessi al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, nei termini di cui in motivazione, accoglie l'appello e per l'effetto, ai sensi dell'art.199, comma 2, c.g.c., rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito della domanda attrice relativa al danno all'immagine e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.

Il giudice estensore il Presidente

(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 18 APRILE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani